



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "DON MILANI-SALA"
Via D.Marincola Pistoia, 1 - 88100 - Catanzaro - Tel. e Fax 0961/753118
C.M. CZIC856002 – C.F. 97061290793
e-mail czic856002@istruzione.it - web <http://www.istitutocomprensivodonmilani.com>
pec czic856002@pec.istruzione.it

Catanzaro, 03 ottobre 2016
Prot. n.5611 C/1
Circ. n. 29

- A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
- A TUTTO IL PERSONALE ATA
- ALLE RSU
- ALL'ALBO ON LINE

OGGETTO: assenze per visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici (in base alla Legge n. 125 del 30 Ottobre 2013).

La Legge n. 125 del 30 Ottobre 2013 ha modificato il D.Lgs. 165/2001, art. 55 septies c. 5 ter, in materia di assenze del personale. La recente normativa specifica che: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".

A seguito, inoltre, di specifica circolare emanata dal Ministero della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, si può sintetizzare quanto segue:

- 1- per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve chiedere permessi per motivi personali (art. 15/2 del CCNL Scuola) o permessi orari (art. 16);
 - 2- il permesso va giustificato mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che ha erogato la prestazione. Nell'attestazione deve essere riportata la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. L'attestazione di presenza può essere documentata anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio fermo restando che, in caso di dichiarazioni mendaci, è prevista la segnalazione all'autorità giudiziaria e penale;
 - 3- nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In questo caso l'assenza rientra a tutti gli effetti nella malattia.
- La presentazione della domanda va fatta utilizzando in consueti moduli per permessi, indicando nella motivazione se si tratta di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (senza specificazioni di alcun genere sulla diagnosi o sul tipo di prestazione somministrata, a tutela dei dati personali e sensibili). Si ribadisce, inoltre, che l'assenza deve essere opportunamente giustificata, secondo le modalità descritte al punto 2.

RIF. NORMATIVI : L. 125/2013; Circ. 126-14 - assenze per visite specialistiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Susanna Mustari